



CONFITARMA
Confederazione Italiana Armatori

**AUDIZIONE INFORMALE 14^a COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA DEL 31/01/2019 SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944
(LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018) – NOTA CONFITARMA**

Illustre Presidente,

illustri Senatori,

facciamo seguito all'audizione informale del 31 gennaio u.s. per ribadire l'apprezzamento della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma) per il proficuo lavoro svolto dalle Amministrazioni competenti coinvolte nella predisposizione dei provvedimenti attuativi delle Direttive di specifico interesse del settore marittimo contenute nel disegno di legge di Delegazione Europea 2018.

Con riferimento alla Direttiva (UE) 2017/2108 e alla Direttiva (UE) 2017/2110, la scrivente non riscontra particolari criticità in relazione ai principi e criteri direttivi indicati rispettivamente agli artt. 16 e 18 del DDL in oggetto.

Inoltre, rinnoviamo il nostro apprezzamento per l'egregio lavoro che il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera sta svolgendo, coinvolgendo le parti interessate, nell'elaborazione dei provvedimenti attuativi delle citate Direttive.

Con riferimento alla Direttiva (UE) 2018/131, riteniamo che il provvedimento legislativo attuativo non potrà che confermare nella sostanza i necessari provvedimenti amministrativi già emanati dalle competenti Amministrazioni per il recepimento degli Emendamenti 2014 alla *Maritime Labour Convention*, 2006.

aderente a



Con riferimento alla Direttiva (UE) 2017/2109, pur ribadendo l'apprezzamento per il lavoro svolto sino ad ora dall'Amministrazione competente, riscontriamo la presenza di alcune criticità che desideriamo portare alla Vostra attenzione.

- In particolare, l'art. 1 punto 4) della Direttiva prevede la possibilità per lo Stato membro di decidere se il passeggero, al momento della prenotazione del titolo di viaggio, possa indicare un recapito (ad esempio un familiare) da contattare in caso di emergenza.

Come riferito nel corso dell'audizione, in caso di reale emergenza, alla luce del considerevole numero di passeggeri trasportati dalle nostre navi (ad esempio, le navi da crociera di bandiera italiana di prossima consegna trasporteranno oltre 6.000 passeggeri) un eventuale obbligo per il personale di bordo dedicato a contattare il numero fornito potrebbe gravemente interferire con le operazioni messe in atto per la gestione dell'emergenza stessa.

Peraltro, la genericità del termine "emergenza" non consente di individuare la funzione e l'utilizzo di questa ulteriore informazione richiesta.

In conclusione, poiché a nostro avviso tale ulteriore informazione potrebbe alterare le consolidate procedure per affrontare le diverse emergenze che si possono presentare a bordo, non sussistendo alcun obbligo da parte degli Stati membri di prevedere nella normativa nazionale di recepimento la raccolta del dato in parola, chiediamo che codesta spettabile Commissione di valutare, nelle forme che riterrà più consone, l'opportunità di non inserire tale previsione nel decreto legislativo di attuazione.

- Il medesimo articolo 1 punto 4) prevede la riduzione da 30 minuti a 15 minuti del termine previsto per la dichiarazione nell'interfaccia unica delle informazioni raccolte sui passeggeri dalla partenza della nave.

Come riferito nel corso dell'audizione, anche alla luce delle sanzioni che il decreto legislativo attuativo della Direttiva dovrà prevedere sulla base dei principi e criteri direttivi previsti all'art. 17, comma 1, lett. d) ed e) del DDL in oggetto, l'avvenuta riduzione di tale termine da parte del

legislatore europeo appare una restrizione priva di alcuna concreta finalità.

È invece necessario lasciare un margine di tempo congruo di 30 minuti per ottemperare al citato adempimento, anche in considerazione del fatto che nel panorama comunitario i porti non hanno sempre lo stesso grado di informatizzazione e i collegamenti informatici non sono sempre ottimizzati.

Per tutto quanto sopra, ci permettiamo di chiedere alla Commissione di adoperarsi per la possibile modulazione delle sanzioni disciplinari in caso di mancato adempimento del termine in parola prevedendo un periodo di tolleranza di ulteriori 15 minuti rispetto al suddetto termine perentorio, entro il quale le sanzioni non vengano comminate.

Inoltre, durante il periodo transitorio fissato dalla Direttiva (20 dicembre 2023) per l'adeguamento delle modalità operative di trasmissione dei dati dei passeggeri, ci permettiamo di prospettare l'opportunità di intraprendere un'iniziativa presso le competenti sedi comunitarie al fine di rivedere il termine perentorio di 15 minuti.

In conclusione, sarebbe auspicabile un recepimento uniforme delle disposizioni comunitarie nella legislazione di ciascuno Stato membro al fine di evitare ogni possibile disparità di trattamento tra i diversi operatori.

Confidiamo che quanto sopra evidenziato sia tenuto in considerazione da codesta spettabile Commissione e rinnoviamo il nostro ringraziamento per averci consentito di esprimere il nostro parere sul DDL in oggetto.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Dott. L. Sisto)

